

STATUTO

Capo I

ELEMENTI COSTITUTIVI



Art. 1 - Natura

1. Il Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo, allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti, dotato di autonomia gestionale.

Art. 2 - Finalità

1. Gli enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi:
istituzione, funzionamento e gestione di Corsi a livello Universitario, avvalendosi delle varie Università Venete e di altri soggetti abilitati per legge, su problematiche connesse con l'economia locale.
Ed inoltre: istituire Centri di ricerca e studio e corsi di perfezionamento, relativamente a materie di cui sopra, nonché tutte le attività di promozione necessarie al raggiungimento dei fini sociali;

ALLEGATO all'atto regio il 29 SET. 1995

al N. Mod.



DIRETTORE REGG.
CASCHETTO Dr. CASCHETTO

Vol.
[Handwritten signature]

Art. 3 - Denominazione - sede

1. L'organizzazione consortile assume la denominazione di: "Consorzio per la realizzazione di iniziative a livello universitario a carattere formativo in Provincia di Rovigo".

2. Il consorzio ha sede legale in Rovigo Viale Marconi n.2.

3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede e l'istituzione di sedi operative decentrate.

Art. 4 - Durata - nuove adesioni - recesso

1. La durata del consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso, e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste agli artt. 3-4-5 della convenzione.

2. Al Consorzio possono aderire anche altri soggetti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. La loro ammissione comporta la ridefinizione dei criteri di fissazione delle quote di partecipazione.

Art. 5 - Rapporti con gli enti fondatori

1. Il consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

Capo II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA
DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE



Art. 6 - Gli organi

1. Sono organi del consorzio:
 - l'assemblea generale
 - il consiglio di amministrazione
 - il presidente del Consorzio
 - il segretario-direttore.

Art. 7 - L'assemblea

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del consorzio.
2. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

Art. 8 - Composizione

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati di cui all'art. 1 nelle persone dei rispettivi Sindaco e Presidenti o dei loro delegati.
2. La delega o la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.

3. Gli enti associati, nel termine di giorni trenta dall'elezione dei loro organi di governo, comunicano al consorzio il nominativo del proprio rappresentante.

4. Il rappresentante dell'ente portatore della quota di partecipazione più alta, nei trenta giorni successivi convoca l'assemblea per il suo insediamento. A parità di quote, l'assemblea è convocata dal rappresentante più anziano di età.

5. In caso di sostituzione del Sindaco, del Presidente della Provincia o del Presidente della C.C.I.A.A. nell'arco del quadriennio, nell'assemblea subentra il Sindaco o il Presidente neo eletto.

6. L'assemblea resta in carica a tutti gli effetti fino all'insediamento della nuova assemblea.

7. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.

8. Il rappresentante dell'ente esercita, in assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse, così determinate:

Comune di Rovigo	40%
C.C.I.A.A. di Rovigo	20%
Provincia di Rovigo	40%.

Art. 9 - Competenza

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'assemblea:

a) la presa d'atto, nella prima adunanza, del suo insediamento e della sua composizione;

Alberto Pigo
Giuseppe Rella
John Spottello





- b) l'elezione del Presidente dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
- c) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previsti dal T.U. 15.10.1925, n. 2578, e dal D.P.R. 04.10.1986, n.902 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio;
- e) l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
- f) la deliberazione dei contratti di mutuo;
- g) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre alle successive determinazioni di competenza degli Enti consorziati;
- i) l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- l) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- m) l'approvazione delle proposte di Convenzioni con Enti Locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;

n) la partecipazione azionaria minoritaria in società di capitali, la cui attività sia strumentale al raggiungimento dei fini consorziati;

o) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al consorzio e di eventuali recessi, nonché, la formulazione di proposte ai comuni associati di modifiche allo statuto;

p) la nomina dei revisori del conto e la determinazione delle relative indennità di carica;

q) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del segretario-direttore o di altri funzionari;

r) la competenza ad esercitare, altresì, nei confronti degli altri organi del consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al consiglio comunale nei confronti delle aziende speciali.

3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, *atti fondamentali*.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

allun.
Giuseppe R. R. R.
Gino protoneo



Art. 10 - Funzionamento



1. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente dell'Assemblea Generale che ne formula l'ordine del giorno. Ove questo sia impedito è presieduta dal Vice-Presidente, il quale la convoca e presiede anche nel caso in cui si tratti di deliberare sulla revoca del Presidente.

2. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consultivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio degli enti associati ed a quello del consorzio. Presso la segreteria del consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli enti aderenti al consorzio.

5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

6. L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio.

7. Non sono previste seconde convocazioni in quanto, per essere valide, le riunioni dell'assemblea richiedono la presenza della metà rappresentativa.

8. Il presidente dovrà riunire l'assemblea, in termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

9. L'assemblea, per il suo funzionamento, può dotarsi di un proprio regolamento.

Art. 11 - Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

3. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli, invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione non si computano nel numero dei votanti, nè in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

Alfredo
Giuseppe
Spina



[Handwritten signature]



4. Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede in rapporto alle quote di partecipazione, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla legge o dallo statuto.

5. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

6. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.

7. Alle sedute dell'assemblea partecipa il segretario-direttore il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

8. L'assemblea può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di fare espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi.

Art. 12 - Presidente dell'Assemblea Generale

1. Il presidente dell'Assemblea Generale è eletto dall'assemblea consortile nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.

2. Le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal vice presidente che è il componente dell'assemblea più anziano di età.

Art. 13 - Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea Generale

1. Il Presidente dell'Assemblea Generale è l'organo cui compete:
- a) convocare, anche su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale, stabilirne l'ordine del giorno e presiedere la stessa;
 - b) sottoscrivere gli atti deliberativi dell'Assemblea e vigilare sull'invio degli stessi agli enti consorziati;
 - c) compiere tutti gli atti di rilevanza interna che gli siano demandati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio del consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività sociale e di amministrazione dell'ente, eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno.

2. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti. Gli stessi non debbono essere membri degli organi elettivi degli Enti consociati.

3. Il consiglio di amministrazione è eletto per un quadriennio, si compone di n. cinque consiglieri, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo

Illettore
Giuseppe Belli
Pro. Sindacato



[Handwritten signature]

cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art. 15 - Elezione - decadenza



1. L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di presidente e di consigliere.

2. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositato almeno cinque giorni prima della seduta dell'assemblea nella segreteria del consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

3. I componenti del consiglio di amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che disciplina lo status di amministratore di aziende speciali.

Art. 16 - Competenze

1. Il consiglio d'amministrazione, ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'assemblea:

- a) piano programma;
- b) bilancio pluriennale di previsione;

- c) bilancio preventivo economico e relative variazioni;
- d) conto consuntivo;
- e) le tariffe ordinarie dei servizi e dei prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
- f) regolamenti interni e per la gestione dei servizi;

2. Al consiglio d'amministrazione altresì compete:

- a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
- b) approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale nonché dispone, **previe intese con gli Enti Consorziati, di avvalersi di personale dei soggetti facenti parte del Consorzio mediante comando;**
- c) adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori proposti dalla commissione di disciplina e che non siano di competenza del direttore;
- d) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- e) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
- f) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- g) nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
- h) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;

all. 1111
Giuseppe Spina
F. S. Zuccherella



[Handwritten signature]

ottare, in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei trenta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 17 - Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.

2. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Il consiglio si riunisce per decisione del presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri. In caso d'inerzia provvede il presidente del consorzio.

4. Alle sedute del consiglio di amministrazione, che non sono pubbliche, partecipa il segretario-direttore il quale cura la redazione dei relativi verbali.

5. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le forme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 18 - Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.



2. Il presidente del consiglio di amministrazione è l'organo di raccordo fra assemblea e consiglio di amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del consorzio.

3. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.

4. In particolare, il presidente:

a) ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

b) rappresenta il consiglio di amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del consiglio;

d) sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;

e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;

f) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del consorzio;

g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;

*Antonio
Giuseppe Rella
pro gestore*



ordo

h) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio;

i) convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione disciplinaria.

dai

19 - Consigliere delegato/anziano

1. Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente del consiglio di amministrazione dallo stesso delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.

de,

o e

20 - Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, indennità ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. Il consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o fini sino al quarto grado civile o del coniuge.

Capo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 21 - Organizzazione dei servizi

1. La struttura organizzativa del Consorzio si avvale, di norma, del personale dei soggetti facenti parte del Consorzio stesso e di consulenze a termine.

2. Gli Enti consorziati possono mettere a disposizione del Consorzio i loro uffici e strutture.

Art. 22 - Segretario-Direttore: nomina

1. Il Segretario - Direttore di norma è scelto fra i Segretari o il personale dei tre Enti fondatori, seguendo il principio della rotazione biennale.

2. Il Direttore opera secondo i criteri fissati dagli artt. 16 e 17 del D.L. n. 29/93 nel rispetto della normativa del settore.

Art. 23 - Segretario - Direttore: funzioni

1. Il Segretario - Direttore, nel rispetto delle disposizioni e responsabilità stabilite dalle leggi e regolamenti in materia, secondo le direttive impartite dal Presidente, ha il compito:

- a) di coordinare l'attività dei responsabili delle aree funzionali;
- b) ha la responsabilità di tutto il personale, assolvendo a tutte le funzioni dirigenziali;

- c) di presiedere le commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
- d) di presiedere le commissioni di gare, per appalti e servizi, per alienazioni di beni, assumendone la responsabilità in ordine alla relativa procedura;
- e) di rogare in quanto Segretario, nell'ambito delle disposizioni di legge previste per i Segretari Comunali, i contratti stipulati dal Presidente;
- f) di promuovere l'attuazione dei provvedimenti assegnandone l'esecuzione ai responsabili delle singole aree funzionali;
- g) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
- h) partecipa ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i verbali;
- i) formula il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e svolge funzioni di consulenza tecnico-giuridica sulle questioni sollevate in seno agli organi ai quali partecipa;
- l) cura l'invio delle deliberazioni agli organi competenti;
- m) attesta, su dichiarazione dell'incaricato, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività delle deliberazioni e degli atti;
- n) dirime i conflitti di competenza tra le singole aree funzionali.

2. Il Segretario-Direttore, adotta tutti gli atti anche di rilevanza esterna, relativi all'esercizio delle sue funzioni ovvero a lui attribuiti dallo Statuto e da altre fonti superiori.

3. In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, le sue funzioni sono affidate dall'Assemblea ad altro funzionario di livello apicale designato di volta in volta ed in possesso dei prescritti requisiti..

Art. 24 - Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'Ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Presidente o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario-Direttore e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma, deve assicurare che ciascun dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Art. 25 - Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il segretario-direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal consiglio di amministrazione.

2. Non possono essere nominati impiegati o segretario-direttore del consorzio i consiglieri degli enti locali associati.

3. Il direttore ed il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

Capo IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26 - Criteri informativi della gestione

1. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 27 - Patrimonio

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito dal fondo consortile, dalle assegnazioni degli enti soci, all'atto della istituzione, al proprio bilancio ovvero da trasferimenti successivi.

2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati.

Art. 28 - Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di bilancio, previo preventivo assenso degli Enti Consorziati sull'ammontare degli oneri posti a carico dei loro bilanci.

2. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

Art. 29 - programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.

2. Gli schemi del piano-programma e di bilancio pluriennale sono adottati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea, su proposta del Presidente.

3. L'assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 30 - Bilancio economico

1. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio, viene adottato dal consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del collegio dei revisori ed è approvato dall'assemblea consorziale entro il 31 ottobre o altro termine previsto dalla legge.

Art. 31 - Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla maggior

comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal direttore del consorzio al consiglio di amministrazione.

2. Il conto viene adottato dal consiglio entro il 15 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la predisposizione della relazione di accompagnamento.

3. Entro il 30 maggio la relazione dei revisori e quella eventuale del consiglio di amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione.

Art. 32 - Contratti e appalti

1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il segretario-direttore può sostenere in economia.

Art. 33 - Servizio di tesoreria

1. Il consorzio ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dal consiglio di amministrazione al tesoriere di uno degli enti partecipanti al consorzio.

2.

Capo V
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 34 - Rimozione e sospensione

1. Il presidente del consorzio ed i componenti dell'assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 35 - Revoca

1. Il consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati con le modalità previste dalla legge.

2. Alla sostituzione del consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'assemblea provvede di norma nella stessa seduta.

Art. 36 - Decadenza

1. Il mancato intervento, senza giustificazione motivata e scritta, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.

2. La decadenza è dichiarata dall'assemblea su proposta del presidente.

Art. 37 - Raccordo con gli enti

1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività comunica e mette a disposizione degli enti associati le deliberazioni assunte dall'assemblea.

no
no
2. Il presidente del consorzio ed il presidente dell'Assemblea, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 38 - Interventi degli amministratori

li
1. I componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, nonché i consiglieri comunali e provinciali degli enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 39 - Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea con le modalità stabilite dalla legge. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione.

a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e presentare relazioni e documenti all'assemblea.

3. I revisori, se invitati, assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Art. 40 - Controllo di gestione e revisione contabile

1. Il consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

Capo VI

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 41 - Trasparenza

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione (legge n. 241/1990).

2. Il consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 42 - Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del consorzio e contestualmente nell'analogo "albo pretorio" del comune sede del consorzio.

2. L'albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 43 - Accesso e partecipazione

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

2. Allorchè un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

3. L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

Art. 44 - Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell'ente.

2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il consiglio di amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'ente ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni.

Art. 45 - Partecipazione utenti

1. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine il consorzio è impegnato a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;
- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.

3. Il consorzio può periodicamente predisporre ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione. I risultati sono comunicati agli enti associati.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Funzione normativa

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

2. I regolamenti adottati dal Consorzio sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 47 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, del D.L. n. 601 del 28.10.1994, della legge 07.08.1990, n. 245 e della legge 19.11.1990, n. 341.